



STRUTTURA PROPONENTE:
“AVVOCATURA”

DELIBERA n. 51/2024

OGGETTO:	PROPOSIZIONE GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI POTENZA AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2021 N. 183/2024 EMESSE DALLA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO NEL COMUNE DI VENOSA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
----------	--

L'anno 2024 il giorno 24 (ventiquattro) del mese di ottobre nella sede dell'A.T.E.R.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Arch. Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 20.10.2019, assistito dal Direttore dell'Azienda Ing. Pierluigi ARCIERI

PREMESSO

- che, in data 28/08/2024, la Società Andreani Tributi S.r.l., concessionaria nel Comune di Venosa del servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, notificava all'A.T.E.R. di Potenza l'Avviso di Accertamento relativo all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021 n. 183 del 01/03/2024;
- che nell'atto notificato l'ente impositore accertava nei confronti dell'A.T.E.R., soggetto passivo d'imposta, il parziale versamento dell'IMU dovuta per le unità immobiliari di proprietà dell'ente site nel comune di Venosa;
- che l'importo contestato ammonta complessivamente a € 184.470,00, di cui € 133.740,00 per omesso versamento del tributo, € 41.797,00 per sanzioni, € 8.925,00 per interessi, oltre spese di notifica;

CONSIDERATO

- che l'imposta municipale propria (IMU) è stata istituita con D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011;
- che l'art. 1 comma 707 del Legge n. 147/2013 (cd. legge di stabilità per il 2014) ha statuito che con decorrenza dal 1° gennaio 2014 *«L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»* e *«non si applica, altresì, ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008»*;
- che, a decorrere dal 01/01/2020, il comma 740 dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, statuisce che *«il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto d'imposta»* e per il successivo comma 741, lettera c) n. 3), sono considerati abitazioni principali *«i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale»*
- che, invece, l'ente impositore ha calcolato l'IMU sugli alloggi e relative pertinenze di proprietà dell'A.T.E.R. non ritenendo applicabile le disposizioni normative citate agli alloggi sociali regolarmente assegnati, che risulterebbero esonerati dal pagamento della relativa imposta;
- che è possibile impugnare il provvedimento *de quo* presentando ricorso ai sensi dell'art 18 del D.Lgs n. 546/1992;

RITENUTO necessario ed opportuno, per i motivi esposti, che l'A.T.E.R. promuova ogni azione di difesa innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado al fine di dimostrare le ragioni dell'azienda;

RITENUTA l'indifferibilità e l'urgenza del presente provvedimento;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la propria delibera n. 36 del 19.07.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 e Pluriennale 2024-2026;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 24.09.2024, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2024 e Pluriennale 2024-2026;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

- 1) di promuovere, per le motivazioni in premessa indicate, ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza avverso l'Avviso di Accertamento Esecutivo IMU per l'anno 2021 n. 183 del 01/03/2024 della Società Andreani Tributi S.r.l., concessionaria nel Comune di Venosa del servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, notificato all'A.T.E.R. di Potenza in data 28/08/2024;
- 2) di autorizzare l'avvocato Marilena Galgano, responsabile dell'ufficio legale dell'Ente, a stare in giudizio per la rappresentanza e difesa dell'ATER, giusta procura generale *ad lites* per Notaio Di Lizia n. 42634/99 di Repertorio, nonché delibera di conferimento incarico e autorizzazione alla costituzione in giudizio, con delega all'eventuale mediazione della controversia.

La presente deliberazione, costituita da n. 4 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Arch. Vincenzo DE PAOLIS)

OGGETTO:	PROPOSIZIONE GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI POTENZA AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2021 N. 183/2024 EMESSE DALLA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO NEL COMUNE DI VENOSA. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
----------	---

L'ESTENSORE DELL' ATTO (Dott.ssa Caterina MANTELLI) _____

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente deliberazione e che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto d'interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(avv. Marilena GALGANO)

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:

AVVOCATURA
(avv. Marilena GALGANO)

data _____

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE:
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto:

IL DIRETTORE DELL' AZIENDA
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

data _____